

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 dicembre 2018, n. 202

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara (FG), Località "Posticciola" e relative opere di connessione:

- **connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara", previa realizzazione di:**
- **una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola-Ortanova";**
- **una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle";**
- **due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.**

Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Arno, 21, P.IVA/CF 01752630440.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società **Inergia S.p.A.**, con sede legale in Roma, alla Via del Tritone, 125, con nota del 30 marzo 2009 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 3204 del 30/03/2009, presentava richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per **26,40 MW**, nonché delle opere elettriche di connessione, da realizzarsi nel comune di **Stornara** (FG), in località “**Posticciola**”.

La società **Inergia S.p.A.**, in data 30.03.2009, inoltrava presso la Provincia di Foggia istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in oggetto.

Con D.G.R. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia recepiva le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 3029 del 30/12/2010 approvava la “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” mediante procedura telematica.

La società Inergia S.p.A. con istanza telematica inviata tramite PEC il 02.05.2011 provvedeva al transito dell’intero progetto sul portale www.sistema.puglia.it.

In data 24/07/2013 TERNA SPA rilasciava il proprio benestare relativamente alle opere per la connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:

- una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra denominata provvisoriamente “Stornara 2” da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;
- una nuova SE RTN a 380/150 kV denominata provvisoriamente “Cerignola” da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;
- due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN;
- accordo di condivisione stallo.

La SE 380/150 kV “Cerignola” di cui sopra è stata già autorizzata con D.D. n. 176 del 29.06.2011.

Con nota acquisita al prot. n. 7528 del 24/09/2013 la Provincia di Foggia comunicava che con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia N. 1881 del 06/09/2013, sentito il comitato tecnico per la VIA, il progetto in oggetto veniva assoggettato a VIA.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed, avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 10106 del 16.12.2013 inviava con PEC del 19.12.2013 comunicazione di preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni.

La società Inergia SpA, con PEC del 14.02.2014, trasmetteva le integrazioni richieste, acquisite agli atti del Servizio con prot. n. 1118 del 17.02.2014.

Avendo riscontrato la completezza documentale inviata, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva all'avvio del procedimento in via telematica con nota prot. n. 1542 del 04.03.2014. Nella stessa nota si evidenziava che, a seguito di assoggettamento a VIA, il progetto era stato ridotto da 8 aerogeneratori a 7, eliminando nello specifico l'aerogeneratore A8, riducendo anche la potenza di ciascuno per un totale di 14 MW e revisionando il tracciato del cavodotto e le opere di connessione a seguito del benessere rilasciato da Terna SpA.

Con nota prot. n. 1847 del 17.03.2014 veniva convocata presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il parco eolico così ridotto a 14 MW, invitando pertanto la Società ad aggiornare il progetto ed a provvedere all'inserimento dello stesso nel portale regionale almeno 10 gg. prima della data di svolgimento della conferenza di servizi. Il Presidente, in apertura della seduta, invitava la società proponente ad illustrare eventuali specificità della proposta progettuale ai presenti, alla luce dell'aggiornamento progettuale, ridotto volontariamente dalla Società a 7 aerogeneratori da 2 MW ciascuno, per 14 MW complessivi, anziché gli 8 proposti, oggetto della presente riunione della Conferenza di servizi. Veniva data integrale lettura delle note pervenute dagli Enti seguenti e si chiudeva la cds invitando la società a fornire le integrazioni richieste e restando in attesa del parere di VIA della Provincia di Foggia:

1. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari-Barletta Andria Trani-Foggia – Prot. n. 4634 del 31.03.2014

“Chiede di integrare l'istruttoria della pratica con la verifica della conformità alle norme del PPTR adottato, essendo, in base all'art. 105 delle NTA del Piano, immediatamente operative le Norme di Salvaguardia.

A tal riguardo si impone l'acquisizione di una formale attestazione dell'avvenuta verifica completa dei riferimenti alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR (in particolare, titoli V e VI), corredata dei succitati atti con l'intesa che, in mancanza, la pratica non può considerarsi completa.

Inoltre il progetto dovrà essere integrato da uno studio circa l'inserimento del parco eolico nel contesto, come previsto dalle linee guida nazionali del 10 settembre 2010, in considerazione delle aree da considerare contermini correlate ai centri abitati ed ai beni culturali ricadenti in tale area.

Si fa presente che il procedimento, nella fase conclusiva, passerà nella competenza della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici a causa dell'interessamento diretto con il tratturello “Cerignola-Ponte di Bovino” che attraversa lo stesso parco.”

2. AdB della Puglia – Prot. n. 4374 del 07.04.2014

Chiedeva integrazioni.

3. Regione Puglia – Assetto del Territorio – Prot. 5349 del 07.04.2014

“Segnala che non tutti gli elaborati presenti sul portale www.sistema.puglia.it sono aggiornati alle ultime modifiche apportate dalla Società ed , in particolar modo gli strati informativi e gli elaborati grafici. Inoltre

comunica che, ai sensi della L. R. n. 4 del 12/02/2014, è previsto il coordinamento dei procedimenti amministrativi e l'acquisizione unitaria in sede di VIA degli atti autorizzativi in materia ambientale e paesaggistica. Pertanto lo scrivente Servizio rimetterà il proprio parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA in capo al Settore Ambiente della Provincia di Foggia."

Con nota prot. n. P20140004128 del 31/03/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2481 del 15/04/2014 **Terna S.p.a** inviava il proprio parere positivo a seguito di verifica di conformità della documentazione progettuale trasmessa dalla Società Inergia S.p.a. e la rispondenza della stessa ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete. Inoltre nella stessa veniva rappresentato che il valore di potenza dell'impianto di cui alla CDS non corrisponde al valore di potenza della richiesta: "a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti la richiesta di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)".

Con nota prot. n. 11325 del 10/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2479 del 15/04/2014 la **Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri** esprimeva parere favorevole.

Con nota prot. 10947 del 25/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 4489 del 28/07/2014 la **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive** così si esprimeva:

*"Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, di pari oggetto a margine distinta, per comunicare che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime **Nulla Osta**, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate".*

Con nota prot. n. 6175 del 08/04/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 2606 del 29/04/2014 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata faceva richiesta di integrazioni.

Con nota prot. n. 21363 del 24/07/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 4489 del 28/07/2014 **la Regione Puglia - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG** trasmetteva D.D. 369 del 01/07/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua.

Con nota prot. n. 6111 del 16/12/2014 ed acquisita al nostro prot. n. 6653 del 19/12/2014 **la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche** comunicava che i terreni interessati dall'intervento non ricadevano in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Con riferimento alla costruenda Sottostazione, si evidenziava che qualora fossero previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi dovranno essere realizzati in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.

Con nota prot. n. 311 del 26/11/2015 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti procedeva con il preavviso di diniego dell'AU in quanto la società non aveva caricato sul portale nessuna delle integrazioni richieste, assegnando un termine di 10 per inviare le proprie controdeduzioni.

Con acquisita nota prot. n. 497 del 05/02/2015 la società inoltrava le proprie osservazioni al preavviso.

Con nota prot. n. 1518 del 31/03/2015 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti concedeva alla Società 60 gg per produrre la documentazione richiesta. Tale documentazione veniva caricata sul portale in data 29/05/2015 (nota prot. n. 2475 del 01/06/2015).

Con nota prot. n. 2568 del 09/06/2015 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti faceva richiesta alla Provincia di Foggia-Ufficio Ambiente lo stato di avanzamento della procedura di V.I.A. attivata dalla Società in riferimento all'impianto in oggetto, invitando e diffidando l'Ufficio provinciale a dare riscontro entro 15 gg specificando che in caso contrario si sarebbe adottati i relativi poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Con nota prot. n. 3281 del 22/07/2015 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, non avendo avuto alcun riscontro dalla Provincia di Foggia, demandava alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2001, l'attivazione del potere sostitutivo per l'espletamento della procedura di V.I.A.

Con nota prot. n. 57866/2015 ed acquisita prot. n. 3580 del 04/09/2015 la Provincia di Foggia-Ufficio Ambiente convocava la Cds per il 17/09/2015.

Con nota prot. n. 8624 del 15/09/2015 ed acquisita al ns prot. n. 3733 del 16/9/2015 il Servizio Assetto del Territorio comunicava che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica era dell'ufficio provinciale ai sensi della L.R. n. 19/2015.

Con nota prot. n. 66408/2015 ed acquisita prot. n. 4099 del 13/10/2015 la Provincia di Foggia-Ufficio Ambiente comunicava il parere favorevole con D.D. n. 2283 del 06/10/2015, sentito il parere del comitato tecnico per la V.I.A., per la realizzazione dell'impianto limitatamente agli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7 rispettivamente con le seguenti coordinate:

n. torri/coordinate Gauss-Boaga	x	y
1	2585943	4570235
2	2585818	4569794
5	2587282	4570778
6	2588002	4570220
7	2587546	4570032

Con nota prot. n. 657 del 24/02/2016 il Servizio Energie Rinnovabili e Reti sollecitava la trasmissione della documentazione catastale aggiornata alla D.D. di V.I.A. ai fini della procedura di dichiarazione di pubblica utilità.

Con nota prot. n. 1045 del 22/03/2016 la società inoltrava richiesta di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dei lavori e delle opere connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere elettriche, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree identificate nel piano particellare di esproprio aggiornato.

Con nota prot. n. 1532 del 22/04/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali chiedeva a Terna il particellare idoneo per poter procedere con la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Terna rispondeva con nota prot. n. 3446 del 09/06/2016 ed acquisita al nostro prot. n. 2316 del 17/06/2016 che non era loro competenza e di rivolgersi direttamente alla Società.

Pertanto con nota prot. n. 3272 del 16/09/2016 la società chiedeva a Terna s.p.a. il benestare alle integrazioni al piano particellare di esproprio depositato sul portale in data 15/9/2016.

Con nota prot. n. 4459 del 05/12/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva con la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità ai Comuni di Cerignola, di Ortanova e di Stornara, i quali erano tenuti alla pubblicazione presso il proprio albo del suddetto avviso.

Rimanendo inevasa la richiesta e non avendo avuto alcun riscontro delle pubblicazioni, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota del 26/06/2017 prot. n. 2151 per il Comune di Stornara, n.2152 per il Comune di Cerignola e n. 2153 per il Comune di Ortanova, sollecitava i tre Comuni a procedere con l' avviso presso il proprio albo pretorio.

Con nota prot. 309 del 19/01/2018 la Società Inergia S.p.a. trasmetteva la relata di pubblicazione per le procedure di esproprio dei tre Comuni e nello specifico:

- Relata di pubblicazione del Comune di Stornara (registrazione all'albo pretorio n. 495/2017 dal 10/07/2017 al 24/07/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni;
- Relata di pubblicazione del Comune di Cerignola (registrazione all'albo pretorio n. 1653/2017 dal 07/07/2017 al 06/08/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni;
- Relata di pubblicazione del Comune di Ortanova (registrazione all'albo pretorio n. 1563/2017 dal 08/11/2017 al 08/12/2017) per la quale non sono pervenute osservazioni.

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., con nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, comunicava che dal 1/07/2012 erano entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del null aosta minerario. Esse prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

Pertanto dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione procedente, con nota prot. n. 774 del 20/02/2018, la Società istante ha provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013.

Considerato che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, comunicava che "dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione", la società Inergia S.p.a. provvedeva ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, con documentazione acquisita agli atti della Sezione con nota prot. n. 774 del 20/02/2018 e con nota prot. n. 1847 del 04/05/2018, con cui il progettista dichiarava la non interferenza dell'impianto con la navigazione aerea e con l'aeroporto di Foggia. Si fa presente che, al termine delle valutazioni in corso presso Enac, la Società dovrà strettamente attenersi alle eventuali prescrizioni dandone comunicazione alla Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, concludeva positivamente con nota prot. n. 2079 del 16/05/2018 i lavori della Conferenza di Servizi relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio:

– **dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 10,00 MWe** costituito da **5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1,2,5,6,7** sito nel **Comune di Stornara (FG), Località "Posticcioia" e relative opere di connessione:**

- connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara", previa realizzazione di:
 - una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola-Ortanova";
 - una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle";
 - **due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.**
- Le coordinate degli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7 sono le seguenti:

n. Gauss-Boaga	torri/coordinate	x	y
1		2585943	4570235
2		2585818	4569794
5		2587282	4570778
6		2588002	4570220
7		2587546	4570032

La Società, con nota acquisita al prot. n. 2243 del 25.05.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 2079 del 16/05/2018.

In data 31 maggio 2018 veniva sottoscritto dalla Inergia Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Stornara, del Comune di Cerignola e del Comune di Ortanova ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010.

L'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 31/05/2018, provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 020666 del 31/05/2018 che veniva inoltrato con nota prot. AOO_150/2416 del 01/06/2018 ed acquisito al nostro prot. n. 2508 del 08/06/2018.

Con nota prot. n. 34943 del 18/06/2018 ed acquisita al nostro prot. n. 2799 del 25/06/2018 la Regione Puglia - **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali** comunicava la non assoggettabilità alla tutela del R.D.L. 3267/1923.

Con nota prot. n. 4009 del 07/08/2018 la società faceva richiesta di integrazione per l'avviso di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per via di un errore materiale di un elaborato progettuale delle opere di rete del "Piano Particolare Analitico" mancante di una ditta catastale relativa a due particelle ad essa intestate ricadenti nel Comune di Stornara. Pertanto con note prot. n. 4301 e 4302 del 27/08/2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali procedeva con la comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità. Con nota acquisita al prot. n. 5813 del 23/10/2018 pervenivano osservazioni, ben oltre i 30 giorni rispetto all'avviso, da parte dei proprietari sulle indennità dei terreni espropriati a cui la società rispondeva, con nota prot. n.6470 del 05/12/2018, che nel prosieguo del procedimento espropriativo terranno conto di quanto indicato dal rappresentante degli interessati alla procedura espropriativa, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Con nota prot. n. 4300 del 18/05/2018 ed acquisita al nostro prot.n. 2181 del 22/08/2018 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava alla Provincia di Foggia di non aver avuto riscontro rispetto alla richiesta di documentazione progettuale (nota prot. n. 3991 del 24/09/2015) in seno alla procedura di V.I.A., chiedendo di *“..ricostruire la vicenda, se del caso, ritrasmettendo la corrispondenza intercorsa con questo ufficio. ...”*

Ad oggi non risulta pervenuta nessuna osservazione a riguardo da parte della Provincia.

Con nota prot. n. 6272 del 22/11/2018 la società richiedeva il rilascio dell' Autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto e nella stessa nota faceva chiarezza sui contenuti della nota prot. n. 4330 del 18/05/2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ricostruendo i passaggi della procedura di V.I.A. e dichiarando inoltre di aver fornito riscontro alla nota prot. n. 3991 del 24/09/2015 caricando sul portale www.sistema.puglia.it, in ottemperanza alle previsioni della DGR 3029 del 30/12/2010, tutta la documentazione progettuale del parco eolico, con relativi aggiornamenti e integrazioni, consultabile da parte di tutte le amministrazioni chiamate ad esprimersi sia per il procedimento di V.I.A e sia per il procedimento di Autorizzazione Unica.

La società in aggiunta faceva notare che la documentazione tecnica era opportunamente caricata anche sulla sezione dedicata delle Conferenze di Servizi VIA sul portale della Provincia di Foggia, la quale si esprimeva favorevolmente, come già detto, con D.D. 2283 del 06/10/2015.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - **per l'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 10,00 MWe costituito da 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1,2,5,6,7 sito nel Comune di Stornara (FG), Località "Posticciola" e relative opere di connessione:**
 - **connessione alla RTN dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV "Stornara", previa realizzazione di:**
 - **una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Cerignola-Ortanova";**
 - **una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia-Palo del Colle";**
 - **due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN;**
 - **le coordinate degli aerogeneratori n. 1-2-5-6-7 sono le seguenti:**

n. torri/coordinate Gauss-Boaga	x	y
1	2585943	4570235
2	2585818	4569794

5	2587282	4570778
6	2588002	4570220
7	2587546	4570032

La **Società Inergia S.p.A.**, con sede legale in Roma, alla Via Arno, 21, P.IVA / CF 01752630440, con nota acquisita al prot. n. 2243 del 25.05.2018 trasmetteva:

- numero 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall’istante;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- Piano di Utilizzo, in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, che il proponente deve presentare almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- la documentazione di cui agli allegati modelli in quanto l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rientra nelle cosiddette “... *altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio* ...” indicati nella lettera f) dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a cui si applica la disciplina delle comunicazioni antimafia;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- versamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007 a favore della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Bonifico Bancario (n° C/C 1000/00046774 - codice IBAN IT62R0101004015100000046774 - Banco di Napoli- Codice Bic/Swift IBSPITNA) con la causale “D. Lgs. 387/2003 - fase realizzativa-oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgsn. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”, dell’importo pari a 500€ per ogni MW di potenza nominale installata;
- sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall’intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010
- n. 12 marche da bollo da € 16,00 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo nei

confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, al momento della sottoscrizione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia Srl deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 31 maggio 2018 dalla Società Inergia Srl;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

- Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società **Inergia S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via Arno, 21, P.IVA/CF 01752630440** di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 2007 un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **10 MW (n. 5 aerogeneratori da 2 MW ciascuno) sito nel Comune di Stornara (FG), Località "Posticciola"**:

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	E	N
1	2585943	4570235
2	2585818	4569794
5	2587282	4570778
6	2588002	4570220
7	2587546	4570032

– **relative opere di connessione:**

- **connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 kV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 kV “Stornara”, previa realizzazione di:**
- **una futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “Cerignola-Ortanova”;**
- **una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia-Palo del Colle”;**
- **due nuovi collegamenti RTN a 150 kV tra le due citate SE RTN.**

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Inergia Srl nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,

composto da 18 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Ai Comuni di Stornara, Ortanova e Cerignola;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**